

N. R.G. 154/2019

**TRIBUNALE DI MANTOVA****IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Sussistono gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione.

Anche a non considerare il principio sancito, in tema di compensazione, dalla sentenza di questo Tribunale n. 394/2020, che si afferma oggetto di impugnazione, e anche ad escludere l'importo di € 29.316,68 (€ 23.100,00+6216,68) di cui ai punti d) ed e) della tabella alle pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo, che il convenuto opposto sostiene soggetto al divieto di compensazione ex art. 447 c.c., il credito di Silvia per pagamenti e crediti di carattere non alimentare risulta comunque superiore a quello del convenuto opposto.

Non rinvenendosi nel fascicolo telematico il foglio di precisazione del credito del convenuto opposto di cui al verbale 15/2/22, si deve fare riferimento al credito precettato pari a € 25.334,04 (omessa anche in questo caso la riduzione di cui alla citata sentenza, oggetto di impugnazione).

Il credito residuo dell'opponente, come risultante dalla citata tabella, non contestata, è pari a € 35.212,49 (risultante dalla differenza tra il totale di € 64.529,17 e € 29.316,68), e rimane superiore rispetto a quello dell'opposto anche a voler considerare il credito di Davide in relazione alla condanna alla rifusione delle spese a carico di Silvia di cui alla sentenza n. 926/21 di questo Tribunale.

La tesi del convenuto opposto, secondo cui egli avrebbe versato a titolo di contributo al mantenimento dei figli una somma maggiore di quanto effettivamente dovuto, non è adeguatamente sostenuta, sul piano probatorio, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione, come puntualmente eccepito, nel dettaglio, dalla difesa dell'opponente (v. memoria autorizzata nell'interesse di Silvia in data 27/4/22, pagg. 3 e 4).

Può quindi essere accolta l'inibitoria richiesta dall'opponente.

La sospensione *ex lege* ex art. 601 c.p.c. della procedura esecutiva n. 154/19 RGE non interferisce con la sospensione disposta in questa sede.

Invero nulla impedisce all'esecutato "di contestare, ove voglia dedurre direttamente l'illegittimità della prosecuzione della procedura esecutiva (e non soltanto del connesso giudizio di cognizione in cui la divisione endoesecutiva si risolve), mediante contestazione, nella competente sede dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la persistenza del credito in dipendenza degli



intervenuti pagamenti o delle successive vicende del titolo esecutivo.” (Cass. Civ. Sez. III, 18/4/12 n. 6072).

Come si legge nella motivazione della citata sentenza:

“... 5.1. la controversia ha ad oggetto una c.d. divisione endoesecutiva o divisione incidentale al processo esecutivo, quel giudizio di divisione, cioè, che ha luogo per lo scioglimento della contitolarità, tra il debitore ed altri soggetti estranei al rapporto di credito per il cui soddisfacimento il creditore ha aggredito il bene appartenente soltanto pro quota al suo debitore, dei diritti reali oggetto del pignoramento, al fine di poter procedere sulla parte del compendio staggito assegnata in natura in via esclusiva al debitore - con le forme ordinarie dell'espropriazione sul bene in proprietà esclusiva - o, in caso di non comoda divisibilità, sul suo equivalente in denaro all'esito della liquidazione;

5.2. il giudizio in questione è divenuto ormai lo sviluppo normale di ogni procedura espropriativa avente ad oggetto una mera quota: in tal senso depone - relegando ad un ruolo di eccezione le diverse soluzioni, oltretutto al ricorrere di specifiche e positivamente accertate situazioni di fatto - il nuovo testo del capoverso dell'art. 600 cod. proc. civ., sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23, lett. e), convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80;

5.3. può anzi dirsi che il suo collegamento funzionale con il processo esecutivo, già indiscusso in precedenza, è sottolineato oggi dalla previsione del novellato art. 181 disp. att. cod. proc. civ., in base alla quale - in forza del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 23-ter, lett. f), convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 2005, n. 80 - tale giudizio di divisione, pur restando indiscutibilmente un ordinario giudizio di cognizione, si svolge dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione - in funzione, ovviamente, di giudice istruttore civile - della procedura esecutiva contestualmente sospesa in attesa della liquidazione della quota del debitore esecutato;

5.4. proprio per questo può affermarsi che la riforma non ha inciso, però, sulla struttura e sulla funzione del giudizio in questione, del quale ha in sostanza meglio precisato alcuni aspetti formali e procedurali, a tutto concedere somministrando all'interprete argomenti ex post per una ricostruzione dell'istituto unitaria e cioè riferibile anche al tempo anteriore alla riforma stessa: resta pertanto del tutto irrilevante che la ripetuta riforma del 2006 non si applichi alla fattispecie, in dipendenza del fatto che il giudizio divisionale in questione è iniziato in tempo di gran lunga anteriore all'entrata in vigore di quella;

5.5. sia prima che dopo la riforma, invero, la finalità di una divisione endoesecutiva è, con tutta evidenza, quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene in proprietà esclusiva, sia esso identificato ancora in natura ovvero ormai liquidato e cioè trasformato nel suo equivalente in denaro: e tanto, nel primo caso, per la conclamata migliore appetibilità sul mercato di un bene in proprietà esclusiva rispetto ad una semplice quota, l'acquisto della quale obbligherebbe l'eventuale acquirente ad una contitolarità di diritti, coi rischi e le complicazioni da questa derivanti e l'onere (o il rischio) di un successivo giudizio di scioglimento della medesima; e, nel secondo, per la - intuitivamente - maggiore utilità della prosecuzione del processo esecutivo su beni fungibili per definizione, quali appunto il denaro;

5.6. tali effetti - tra cui anche quello, molto grave, della liquidazione del bene e cioè della definitiva perdita di qualsiasi diritto in natura, benchè limitato, su di esso - sono imposti al contitolare non



debitore in dipendenza delle vicende di altro contitolare e quindi senza alcuna diretta responsabilità personale o propria del primo, per l'evidente priorità della necessità del soddisfacimento dei creditori e, in questo caso, di uno dei contitolari;

5.7. viene riconosciuto a questi fini un'eccezionale legittimazione al creditore procedente o, vi è da ritenere, quanto meno all'interventore munito di titolo esecutivo - a provocare lo scioglimento della comunione: non rilevando, in questa sede, ulteriormente approfondire se egli agisca utendo iuribus debitoris o iure proprio (pur apparendo, incidenter tantum, preferibile la seconda soluzione, così prospettandosi tale legittimazione del creditore quale ulteriore facoltà di soddisfacimento del credito riconosciutagli in via diretta ed immediata in considerazione della peculiare conformazione del patrimonio del debitore e quindi delle concrete modalità di estrinsecazione, possibili nella specie, della sua generale responsabilità patrimoniale generale di cui all'art. 2740 cod. civ.);

5.8. in conclusione, da un lato il giudizio di divisione in esame costituisce una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, in quanto tale restando autonoma, perchè soggettivamente ed oggettivamente distinta da questo, tanto da non poterne essere considerata nè una continuazione, nè una fase (per tutte: Cass. 10 maggio 1982, n. 2889; Cass. 8 gennaio 1968, n. 44; Cass. 12 ottobre 1961, n. 2096; di recente, ai fini dell'individuazione dei rimedi esperibili avverso i singoli atti di quello: Cass. 24 febbraio 2011, n. 4499); dall'altro lato, la correlazione funzionale del giudizio di divisione endoesecutiva al processo esecutivo comporta che il creditore esecutante mantiene la sua legittimazione ad agire in divisione fintantochè in capo a lui permanga la qualità di creditore;

5.9. come ogni giudizio di cognizione, vanno valutati allora interesse e legittimazione ad agire: con la conseguenza che esso non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire, tra l'altro, ove l'uno o l'altra vengano meno, come nel caso della qualità di creditore in capo all'attore e di quella di debitore in capo al convenuto principale: a meno che, beninteso, a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di divisione formulata da altri interessati partecipanti al medesimo giudizio, vale a dire dallo stesso debitore, ovvero da altri dei creditori muniti di titolo esecutivo (in quanto titolari di un potere di provocare gli atti di espropriazione identico a quello del procedente o attore originario) , ovvero ancora - a seconda dei casi - degli altri "interessati" e litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113 c.c., comma 3, (i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale)”.

Ogni valutazione relativa al prosieguo del giudizio di divisione endoesecutiva esula comunque dalla delibazione richiesta in questa sede.

L'opposto va condannato alla rifusione delle spese della presente fase che si liquidano come in dispositivo (Cass. Civ. Sez. III 24/10/11 n. 22033).

P.Q.M

Sospende l'esecuzione.

Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.



Condanna Davide alla rifusione delle spese in favore di Silvia in € 1100,00,00 oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge.

Si comunichi.

Mantova 17/6/22.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott. Andrea Gibelli

